

Sì alle classi sovraffollate se ci sono le vie di fuga

AZIENDA SCUOLA

Di Carlo Forte

Decisione innovativa del Tar Veneto sulle norme antincendio



Norme antincendio, sì alle classi sovraffollate se le vie di fuga sono adeguate. Lo ha stabilito il Tar del Veneto con una sentenza depositata il 12 maggio scorso (n.1990). I giudici amministrativi hanno affermato che l'amministrazione scolastica, per porre in atto le determinazioni sulla costituzione degli organici, può anche evitare di attendere che venga prima emanato il relativo regolamento. Infatti, se le decisioni assunte dall'amministrazione sono conformi a quanto previsto nel regolamento, l'entrata in vigore dello stesso ha l'effetto di sanare la situazione, cancellando gli eventuali vizi di legittimità delle

decisioni precedentemente adottate. In altre parole, dunque, pazienza se in una classe ci sono troppi alunni: l'importante è che se scoppia un incendio vi sia modo di scappare. E se l'amministrazione non fa in tempo ad emanare il regolamento con le disposizioni sugli organici, può comunque applicarle. Perché quando entra in vigore il regolamento scatta automaticamente un colpo di spugna che ne impedisce l'annullamento. I giudici amministrativi, inoltre, hanno spiegato che eventuali violazioni della normativa antincendio non assumono rilievo ai fini dell'annullabilità degli atti di costituzione sugli organici. Perché non è il ministero che sbaglia, ma gli enti locali proprietari degli immobili. Che devono mettersi in regola, valutando caso per caso. E dunque, se proprio si vuole tentare la via del ricorso giurisdizionale per cercare di impedire il sovraffollamento delle classi non bisogna prendersela con il ministero dell'istruzione, ma con il enti locali. La proprietà dei locali, infatti, è dei comuni e delle province e sono loro che devono garantire le condizioni di sicurezza necessarie per il sereno svolgimento delle attività didattiche. I giudici amministrativi, peraltro, hanno affermato che: «Non vi è dubbio che le disposizioni sulla sicurezza relative all'evacuazione degli edifici scolastici debbano essere sempre rispettate». Ma eventuali violazioni sono inidonee a rifluire in termini di illegittimità sui provvedimenti di formazione degli organici, in quanto estranee alla fase provvedimentale di pertinenza dell'amministrazione statale, attenendo invece prevalentemente ai comportamenti materiali propri della fase esecutiva di competenza degli enti locali responsabili della programmazione della rete scolastica sul territorio e dell'edilizia scolastica. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento di parte delle spese.